

NUMERO DEL REPERTORIO 46.119

NUMERO DELLA RACCOLTA 11.054

VERBALE DI ASSEMBLEA DI CONSORZIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno diciassette del mese di gennaio, in Mantova nel sottoindicato studio notarile, alle ore diciotto e minuti trenta.

Innanzitutto a me dr. Luca Lubrano di Ricco, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Mantova, ivi residente con lo studio alla via Chiassi n.54,

SI E' COSTITUITO

- **PONCHIROLI VANNI**, nato a Pegognaga il 17 marzo 1959, con domicilio anche fiscale a Gonzaga (MN) in Strada Privata Pianone n.1, frazione Bondeno, imprenditore agricolo, codice fiscale PNC VNN 59C17 G417X.

Dell'identità personale del costituito, il quale col mio consenso rinuncia all'assistenza dei testimoni, io Notaio sono certo.

Il medesimo premette di intervenire nel presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo del consorzio con attività esterna "**VERDI TERRE D'ACQUA - CONSORZIO AGRITURISTICO MANTOVANO**", con sede in Mantova, piazza San Giovanni n.7, iscritto al Registro Imprese di Mantova, codice fiscale 93029180200, con durata al 31 dicembre 2020, e che è stata convocata a norma di statuto per il giorno 16 gennaio 2005 alle ore 24,00 in questo luogo, in prima convocazione che il costituito dichiara essere andata deserta, e per questo giorno alle ore 18,00 ed in questo luogo in seconda convocazione, l'assemblea del suddetto consorzio per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- esame e valutazione della bozza del nuovo statuto del Consorzio Agrituristico Mantovano Verdi Terre d'Acqua;
- variazione della sede legale del Consorzio agrituristico mantovano.

Tanto premesso il costituito mi ha chiesto di redigere il presente verbale, col quale dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, su designazione dei presenti, il costituito, il quale

CONSTATA

- la presenza di 67 consorziati (di cui 40 per delega) su 76 aventi diritto al voto, e precisamente:

"AGRITURISMO CANTINA CA' ROMA di Campagnari Michele e Carlo S.S. Società Agricola", con sede a Volta Mantovana in strada Dei Colli Sud n.5/C, iscritta al Registro Imprese di Mantova, codice fiscale 02078080203, rappresentata dal socio amministratore Campagnari Michele;

"ALBERINI DANIELE", con sede a Mantova in strada San Silvestro n.8, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Alberini Giovanni;

"ALLEVAMENTO CAPRINO L'ALBA di Francesca Borrini", con sede a Marcaria in via Guberte n.27, frazione Campitello, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal titolare Francesca Borrini;

"AMISTA DIEGO", con sede a Motteggiana in piazza Moschini, frazione Torricella, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal titolare Amista Diego;

"ANDREOLI ALFREDO", con sede a Schivenoglia in via Argine n.68, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal titolare Andreoli Alfredo;

"APICOLTURA SAVIOLI di Mattinzoli Rita", con sede a Porto Mantovano in strada Soave n.74, frazione Soave, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Marcolini Massimiliano;

"AZ. AGR. CORTE OLFINO di Marcolini Massimiliano e Bianchera Pasqua S.S.", con sede a Monzambano in vicolo Vecchio n.8, iscritta al Registro Imprese di Mantova, codice fiscale 01929610200, rappresentata dal socio amministratore Marcolini Massimiliano;

"ARGININO PICCOLO di Luisa Bellini", con sede a Ostiglia in via Arginino n.9, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Cecere Francesco;

"AZ. AGR. CORTE DONDA di Rizzi Claudio e Benassi Dante S.S.", con sede a Viadana in via Palazzo n.33,

frazione Salina, iscritta al Registro Imprese di Mantova, codice fiscale 01629900208, rappresentata dal socio amministratore Rizzi Claudio;

"AZ. AGR. MARGHERITA di Zaltieri Mario Viviana e Roberta S.S.", con sede a Gazoldo degli Ippoliti in via Bassanella n.1, iscritta al Registro Imprese di Mantova, codice fiscale 00173140203, rappresentata dal socio amministratore Zaltieri Roberta;

"AZ. AGR. LA ROCCHETTA di Galli Margherita", con sede a Moglia in via Rocchetta n.57, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Romanini Manuela;

"ROSA AMEDEA E VIGNOLI GUGLIELMINA S.S.", con sede a Commessaggio in via Grande n.2, iscritta al Registro Imprese di Mantova, codice fiscale 00298860206, rappresentata dal socio amministratore Vignoli Guglielmina;

"AZ. AGR. VALLI DEL MINCIO di Sara Saccagi", con sede a Rodigo in via Francesca n.98, frazione Rivalta sul Mincio, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Massagrande Enrico;

"AZIENDA AGRICOLA GALVANI STEFANO", con sede a San Giovanni del Dosso in via Santissimo n.5, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Romanini Manuela;

"AZ. AGR. SAN LEONE di Monica Guerresi", con sede a Roncoferraro in via Lamarmora n.1, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal titolare Guerresi Monica;

"AZIENDA AGRICOLA ALBERINI GIOVANNI, LORENZO, MARCO, LUCA E BALZANELLI MARIA S.S.", con sede a Curtatone in via Ponteventuno n.13, iscritta al Registro Imprese di Mantova, codice fiscale 00282560200, rappresentata dal delegato Bergamaschi Luciano;

"AZIENDA AGRICOLA CORTE VILLORESI di Zapparoli Daniela", con sede a Gonzaga in strada privata Pianone n.1, frazione Bondeno, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal titolare Zapparoli Daniela;

"AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISTICA LE VIGNE DI ADAMO di Tempesta Laura", con sede a Volta Mantovana in strada Tibassi n.14, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Scaravelli Chiara;

"AZ. AGR. IL GALEOTTO di Tomaso Vanzini", con sede a Bigarello in via Galeotto n.2, frazione Gazzo, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Castellani Mirco;

"AZ. AGR. LA MONTINA di Mariotto Augusto", con sede a Ponti sul Mincio in via Monzambano n.51, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Pachera Andrea;

"AZIENDA AGRICOLA MONTE PEREGO di Lafelli Rita e Federica S.S.", con sede a Rodigo in via Francesca Est n.141, iscritta al Registro Imprese di Mantova, codice fiscale 01907650202, rappresentata dal delegato Massagrande Enrico;

"AZIENDA AGRICOLA PORTIOLI LORENZO E PIETRO S.S.", con sede a Pegognaga in strada Viola Sacca n.16, iscritta al Registro Imprese di Mantova, codice fiscale 01961230206, rappresentata dal delegato Zapparoli Daniela;

"AZIENDA AGRICOLA TENUTA LE SORGIVE di Serenelli Vittorio", con sede a Solferino in via Piridello n.6, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Scaravelli Chiara;

"AZIENDA AGRICOLA TREBISONDA di Moretti Valeria", con sede a Monzambano in strada Tononi n.92, frazione Trebisonda, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Marcolini Massimiliano;

"BERGAMASCHI LUCIANO", con sede a Marcaria in via Buscoldo n.35, frazione Cesole, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal titolare Bergamaschi Luciano;

"BETTONI TARCISIO", con sede a Sermide in via Cardinala n.2, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Scaravelli Chiara;

"BONDAVALLI GIACOMO", con sede a Castel d'Ario in via Bertoldi n.18, frazione Villagrossa, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Castellani Mirco;

"BRESCIANI ELIO", con sede a Viadana in via Podiola n.8, frazione Salina, iscritta al Registro Imprese di

Mantova, rappresentata dal titolare Bresciani Elio;
"BRUGNOLI MICHELE", con sede a Ponti sul Mincio in via Della Palude n.11, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Casari Attilio;
"CANTADORI GIANFRANCO", con sede a San Giacomo delle Segnate in via Contotta n.21/A, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Casari Attilio;
"CAPELLA VITO", con sede a Cavriana in via Breda n.17, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Campagnari Michele;
"CASARI ATTILIO", con sede a San Benedetto Po in strada Romana Sud n.20, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal titolare Casari Attilio;
"CASERTA SIMONE", con sede a San Benedetto Po in via Canali n.7, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Massagrande Enrico;
"CASTELLANI MIRCO", con sede a Marmirolo in via Marconi n.24, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal titolare Castellani Mirco;
"AZIENDA AGRICOLA CECERE FRANCESCO", con sede a Acquanegra sul Chiese in località Le Bine c.m., iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal titolare Cecere Francesco;
"COBELLINI CLAUDIO", con sede a San Benedetto Po in via Argine Secchia n.63, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Campagnari Michele;
"CORTE COSTAVECCHIA S.A.S. di Romanini Manuela in Gazzani & C.", con sede a San Giorgio di Mantova in via Cavallare n.11, iscritta al Registro Imprese di Mantova, codice fiscale 02778540167, rappresentata dal socio amministratore Romanini Manuela;
"AZIENDA AGRICOLA CORTE VALLE SAN MARTINO di Mezza Giuseppe & C. S.S.", con sede a Moglia in via Valle San Martino n.30/A, iscritta al Registro Imprese di Mantova, codice fiscale 01870600200, rappresentata dal socio amministratore Mezza Gabriele;
"CORTE VIRGILIANA S.S.", con sede a Virgilio in via Virgiliana n.13, iscritta al Registro Imprese di Mantova, codice fiscale 01671150207, rappresentata dal socio amministratore Boccalari Claudio;
"DEMICHELI BALDASSARRE", con sede a Viadana in via Terzone n.4, frazione Cavallara, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Bergamaschi Luciano;
"FATTORIA PEPE di Peverada Bruno, Mauro e Monica S.S.", con sede a Monzambano in via San Pietro n.2, iscritta al Registro Imprese di Mantova, codice fiscale 01862220207, rappresentata dal delegato Casari Attilio;
"FAZION ISA", con sede a San Giorgio di Mantova in via Caselle n.40, frazione Caselle, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal titolare Fazion Isa;
"FEROLDI VANNI", con sede a Marcaria in via Argine Tre Teste, frazione Cesole, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal titolare Feroldi Vanni;
"GANDOLFI ROBERTO", con sede a Roncoferraro in via Randaccio n.29/A, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Pachera Andrea;
"GROPPELLI GIUSEPPE", con sede a Monzambano in strada Moscatello n.129, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal titolare GropPELLI Giuseppe;
"GUASTALLA SENAIDO", con sede a Pegognaga in via Ca' Bruciata n.9, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Zapparoli Daniela;
"LANFREDI RENATA", con sede a Roncoferraro in via L. Fancelli n.2, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Castellani Mirco;
"LAZZARINI MARIA ROSA", con sede a Marcaria in via Contrargine Sud n.28, frazione Cesole, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Bergamaschi Luciano;
"MAROCCHI EMILIO", con sede a Curtatone in via Giulio Romano n.67, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Gabanella Roberta;
"MARTINELLI FRANCO", con sede a Ostiglia in via Logonovo Comuna Bellis n.34, frazione Correggioli, iscritta

al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal titolare Martinelli Franco;

"MASSAGRANDE ENRICO", con sede a Monzambano in strada Dei Colli n.86, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal titolare Massagrande Enrico;

"MATTIOLI LUCA", con sede a Marcaria in via Reggiolle n.19, frazione San Michele in Bosco, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Borrini Francesca;

"NODARI MARIA", con sede a Castiglione delle Stiviere in via Medole n.75, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Pachera Andrea;

"NOSARI FIORENZA", con sede a Suzzara in via Selmanenti n.31, frazione Riva, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Boschetti Marco;

"DALL'OLIO ORAZIO", con sede a Bagnolo San Vito in via Campione, frazione Campione, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal titolare Dall'Olio Orazio;

"PACHERA ANDREA", con sede a Marmirolo in strada Marengo n.62/A, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal titolare Pachera Andrea;

"PEDRETTI GIOVANNI", con sede a Castel Goffredo in via Baldese n.12, frazione Sant'Anna, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Pedretti Giacomo;

"PULGA NICOLA", con sede a Felonica in via XXV Aprile n.42, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Campagnari Michele;

"RINALDO GIOVANNI", con sede a Cavriana in via Bosche n.21, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Bresciani Elio;

"SABBADINI GIACOMO", con sede a Motteggiana in via F.lli Cervi n.21/A, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Zapparoli Daniela;

"SAGONI GLORIA LUISA", con sede a Magnacavallo in via Vallazza n.3, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Boschetti Marco;

"SCARAVELLI CHIARA E FAUSTA S.S.", con sede a Borgoforte in via San Cataldo n.2, iscritta al Registro Imprese di Mantova, codice fiscale 01489210201, rappresentata dal socio amministratore Scaravelli Chiara;

"STERNIERI FAUSTO", con sede a Goito in strada statale Goitese, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Marcolini Massimiliano;

"TIMOLINA GIUSEPPE E GIAN BATTISTA S.S.", con sede a Porto Mantovano in strada Marmirolo n.1, iscritta al Registro Imprese di Mantova, codice fiscale 01248620203, rappresentata dal socio amministratore Timolina Giuseppe;

"TRAVERSI CLAUDIO", con sede a Ostiglia in strada San Romano Casetto n.40/A, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Cecere Francesco;

"VISENTINI SILVANO", con sede a Roncoferraro in via D. Chiesa n.1/1, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Bresciani Elio;

"ZENEGAGLIA GIROLAMO", con sede a Monzambano in strada Nuvolino n.19, iscritta al Registro Imprese di Mantova, rappresentata dal delegato Bresciani Elio;

tutte le quaranta deleghe, riconosciute regolari, vengono ritirate dal costituito per essere conservate negli atti consortili;

- la presenza del consiglio direttivo in persona di se medesimo nella riferita qualità, e dei Consiglieri Gabanella Roberta, Zaltieri Roberta, Guerresi Monica, Mezza Gabriele, Dall'Olio Orazio, Amista Diego, Martinelli Franco e Gropelli Giuseppe;
- la presenza del collegio sindacale in persona di Alberini Giovanni e Bellini Ferruccio, mentre è assente giustificato il sindaco Cerchiari Aldimiro.

Il presidente, dato atto che i consorziati presenti sono regolarmente iscritti al Libro dei Consorziati, e che ciascun consorziato ha la piena disponibilità della quota di cui è titolare,

VERIFICA

la regolarità della costituzione,

ACCERTA

l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea, a norma di statuto, ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato, alla cui discussione nessuno dei presenti si oppone.

Aperta la discussione il Presidente sul primo punto all'ordine del giorno propone di adottare un nuovo testo di statuto, già ben noto ai presenti, ed illustra le modifiche ivi contenute tra cui in particolare la riformulazione della denominazione nel senso di anteporre la dizione "Consorzio Agrituristico Mantovano", la riformulazione dell'oggetto nel senso di meglio precisare le attività svolte, e la nuova regolamentazione degli organi consortili con la soppressione del collegio sindacale e l'istituzione del consiglio di amministrazione in luogo del consiglio direttivo; lo stesso Presidente sul secondo punto all'ordine del giorno propone di indicare nello statuto quale sede del consorzio soltanto il Comune in analogia alla nuova normativa in materia di società.

Dopo ampia discussione l'assemblea su invito del Presidente procede alla votazione con le modalità previste dallo statuto, e quindi, come accerta il Presidente stesso, l'assemblea all'unanimità, col parere favorevole del collegio sindacale,

DELIBERA

1) Di modificare la denominazione in "CONSORZIO AGRITURISTICO MANTOVANO VERDI TERRE D'ACQUA".

2) Di modificare l'oggetto nel modo che segue:

"Il Consorzio ha lo scopo di creare una organizzazione in comune tra i consorziati per la disciplina e/o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese nel campo dell'agriturismo, del trattamento di pernottamento e prima colazione (b&b), dei prodotti di fattoria e del turismo rurale in generale.

Potrà , tra l'altro:

A) promuovere in ogni modo le attività dei consorziati e la vendita dei loro prodotti e/o servizi (sia singolarmente che in gruppi) ai destinatari finali;

B) provvedere alla presentazione collettiva in mostre, fiere, rassegne ed eventi, dei prodotti agricoli trasformati e/o dei servizi del Consorzio e/o dei consorziati, anche attraverso l'organizzazione di degustazioni e/o somministrazioni di pasti e bevande;

C) promuovere e realizzare forme di acquisti collettivi di arredamenti, beni strumentali e di quant'altro possa occorrere per l'esercizio delle attività agrituristiche e agricole in genere;

D) favorire lo scambio di notizie di carattere generale tra le imprese consorziate;

E) istituire e gestire strutture di informazione e/o informatizzazione sulla ricettività e sulle attività agrituristiche;

F) istituire e gestire strutture di telematica applicata all'agriturismo;

G) intraprendere iniziative promozionali e/o pubblicitarie per affermare e divulgare l'immagine complessiva del consorzio e/o delle aziende consorziate e delle attività svolte dagli stessi;

H) promuovere e realizzare studi e progetti nazionali e internazionali per la valorizzazione diretta e indiretta del consorzio e/o delle aziende consorziate;

I) individuare itinerari, anche per incentivare la conoscenza dei prodotti di qualità delle aziende consorziate e di quelli del territorio locale;

L) creare denominazioni, marchi e altri segni distintivi finalizzati alla certificazione della qualità e/o dell'origine, sia ai fini di promozione che ai fini di riconoscimento nei vari ordinamenti, compreso quello dell'Unione Europea,

M) istituire e gestire un centro meccanografico e/o di elaborazione dati;

N) commercializzare, organizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti tipici di fattoria e dei servizi agricoli e/o agrituristiche delle aziende consorziate e/o tra le aziende consorziate, compresa la raccolta e la pubblicazione di testi di contenuto inerente all'attività del consorzio e/o dei consorziati;

O) promuovere e organizzare corsi di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e simili relativi ad attività agricole e di turismo rurale.

P) Gestire punti di ristoro e di degustazione che si avvalgano in primo luogo dei prodotti degli associati al fine della loro valorizzazione.

Q) Favorire l'organizzazione comune di servizi agli associati anche di carattere amministrativo.

R) Organizzare attività di marketing e pubblicitarie per la commercializzazione e la promozione dei prodotti e delle attività esercitate dai consorziati.

S) Raccogliere pubblicità a sostegno delle iniziative promosse dal Consorzio.

Il Consorzio, potrà compiere, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, che saranno ritenute necessarie od utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il Consorzio, potrà altresì assumere, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio."

3) Di adottare un nuovo statuto che contiene, oltre quanto sopra deliberato, una riformulazione e una rinumerazione di tutti gli articoli, fra cui quelli in materia di organi consortili (in particolare istituzione del consiglio di amministrazione in luogo del consiglio direttivo).

Il costituito mi consegna copia del nuovo statuto che viene allegata al presente atto con la lettera "A", dispensandomi il costituito, che dichiara di avere i requisiti di legge, dal darne lettura.

Le spese del presente atto, sua redazione e conseguenti, sono a carico del consorzio.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore venti.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura al costituito che lo ha approvato dichiarandolo conforme al vero.

L'atto da me diretto è scritto in gran parte da persona di mia fiducia con macchina per scrivere elettronica ed in minor parte a mano da me Notaio, su cinque fogli per sedici pagine per intero e fin qui della presente diciassettesima.

Firmato:

Ponchiroli Vanni

Luca Lubrano di Ricco

ALLEGATO A) AL N.46.119/11.054 DI REP. E RACC.

STATUTO

Art. 1) – DENOMINAZIONE, PRINCIPI

1.1. E' costituito il Consorzio con attività esterna denominato "CONSORZIO AGRITURISTICO MANTOVANO VERDI TERRE D'ACQUA".

1.2. Il Consorzio è indipendente, non persegue finalità di lucro e realizza i propri scopi ispirandosi ai seguenti principi:

A) Solidarietà tra i consorziati, che pur possedendo energie e risorse in misura diversa, operano in un processo di crescita equilibrata dei soci e del Consorzio stesso;

B) Cultura della differenza per cui la diversità di cultura, di storia e di identità territoriale dei consorziati è considerato elemento di ricchezza, che non preclude ai consorziati stessi la possibilità di operare con norme e comportamenti comuni;

C) Partecipazione attiva dei consorziati alla vita del Consorzio e alla realizzazione dei programmi di volta in volta

definiti, sulla base delle proprie responsabilità, capacità contributive, professionali e operative;

D) Divieto di distribuzione di utili o di avanzi di gestione ai Consorziati, sia durante la vita del Consorzio che al momento dello scioglimento dello stesso.

Art. 2) - SEDE, SEDI SECONDARIE, SEDE DEI CONSORZIATI, DURATA, REGOLAMENTI

2.1. Il Consorzio ha sede in Mantova.

2.2. Il Consorzio, su delibera del consiglio di amministrazione (cda), potrà istituire e sopprimere in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2.3. Il domicilio dei consorziati, per tutti i rapporti con il consorzio, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro consorziati; è onere del consorziato comunicare il cambiamento della propria sede. In mancanza dell'indicazione della sede nel libro dei consorziati si fa riferimento alla sede dell'impresa risultante dal Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.

2.4. La durata del Consorzio è prevista sino al 31 dicembre 2020, salvi proroga o anticipato scioglimento, ai sensi di legge e del presente statuto.

2.5. Per l'attuazione delle attività consortili l'Assemblea, quando necessario, approva appositi Regolamenti.

Art. 3) – SCOPO E OGGETTO

3.1. Il Consorzio ha lo scopo di creare una organizzazione in comune tra i consorziati per la disciplina e/o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese nel campo dell'agriturismo, del trattamento di pernottamento e prima colazione (b&b), dei prodotti di fattoria e del turismo rurale in generale.

Potrà, tra l'altro:

- A) promuovere in ogni modo le attività dei consorziati e la vendita dei loro prodotti e/o servizi (sia singolarmente che in gruppi) ai destinatari finali;
- B) provvedere alla presentazione collettiva in mostre, fiere, rassegne ed eventi, dei prodotti agricoli trasformati e/o dei servizi del Consorzio e/o dei consorziati, anche attraverso l'organizzazione di degustazioni e/o somministrazioni di pasti e bevande;
- C) promuovere e realizzare forme di acquisti collettivi di arredamenti, beni strumentali e di quant'altro possa occorrere per l'esercizio delle attività agrituristiche e agricole in genere;
- D) favorire lo scambio di notizie di carattere generale tra le imprese consorziate;
- E) istituire e gestire strutture di informazione e/o informatizzazione sulla ricettività e sulle attività agrituristiche;
- F) istituire e gestire strutture di telematica applicata all'agriturismo;
- G) intraprendere iniziative promozionali e/o pubblicitarie per affermare e divulgare l'immagine complessiva del consorzio e/o delle aziende consorziate e delle attività svolte dagli stessi;
- H) promuovere e realizzare studi e progetti nazionali e internazionali per la valorizzazione diretta e indiretta del consorzio e/o delle aziende consorziate;
- I) individuare itinerari, anche per incentivare la conoscenza dei prodotti di qualità delle aziende consorziate e di quelli del territorio locale;
- L) creare denominazioni, marchi e altri segni distintivi finalizzati alla certificazione della qualità e/o dell'origine, sia ai fini di promozione che ai fini di riconoscimento nei vari ordinamenti, compreso quello dell'Unione Europea,
- M) istituire e gestire un centro meccanografico e/o di elaborazione dati;

N) commercializzare, organizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti tipici di fattoria e dei servizi agricoli e/o agrituristici delle aziende consorziate e/o tra le aziende consorziate, compresa la raccolta e la pubblicazione di testi di contenuto inerente all'attività del consorzio e/o dei consorziati;

O) promuovere e organizzare corsi di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e simili relativi ad attività agricole e di turismo rurale.

P) Gestire punti di ristoro e di degustazione che si avvalgano in primo luogo dei prodotti degli associati al fine della loro valorizzazione.

Q) Favorire l'organizzazione comune di servizi agli associati anche di carattere amministrativo.

R) Organizzare attività di marketing e pubblicitarie per la commercializzazione e la promozione dei prodotti e delle attività esercitate dai consorziati.

S) Raccogliere pubblicità a sostegno delle iniziative promosse dal Consorzio.

3.2 Il Consorzio, potrà compiere, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, che saranno ritenute necessarie od utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

3.3. Il Consorzio, potrà altresì assumere, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Art. 4) – CONSORZIATI

4.1. Possono aderire al Consorzio gli imprenditori agricoli e agrituristici della Regione Lombardia.

4.2. Chi desidera diventare socio del Consorzio deve presentare domanda al Consorzio stesso specificando:

A) per gli imprenditori individuali:

a1 – ragione sociale della ditta, sede e partita iva dell'impresa, telefono, fax, e-mail;

a2 – cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del titolare;

a3 - visura camerale recente;

B) per gli imprenditori collettivi:

b1 – ragione sociale o denominazione, sede, partita iva, codice fiscale dell'impresa, telefono, fax, e-mail;

b2 – cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del legale rappresentante.

b3 - misura camerale recente.

4.3. L'ammissione al Consorzio viene decisa dal cda con la maggioranza dei consiglieri in carica presenti. La decisione del cda, che non deve essere motivata e non è soggetta a reclamo o ad impugnativa, deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla delibera con le modalità di cui all'art. 13.

4.4. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione il nuovo ammesso deve versare la sua quota di partecipazione nella misura stabilita dall'art. 5.1. punto A del presente statuto e una quota definita di volta in volta dal cda per coprire le spese amministrative e di gestione del Consorzio. Nel caso in cui il nuovo Consorzio non provveda la delibera di ammissione diviene inefficace sin dall'origine.

4.5. I Consorziati devono comunicare entro trenta giorni la variazione degli elementi di cui al punto 4.2. e tale comunicazione ha efficacia per il Consorzio a decorrere dal giorno successivo al ricevimento.

4.6. La responsabilità dei Consorziati è regolata dalle norme di cui all'art. 2615 codice civile.

4.7. L'appartenenza al Consorzio impegna gli aderenti al rispetto dello statuto dei regolamenti interni e delle delibere degli organi sociali.

4.8. L'utilizzo dei marchi di proprietà del Consorzio da parte dei Consorziati sarà disciplinato dal cda mediante approvazione di apposito regolamento e nel rispetto dei vari disciplinari di produzione qualora il marchio attenga a prodotti tipici delle aziende consorziate o a eventi e iniziative promossi dal Consorzio.

Art. 5) - FONDO CONSORTILE E CONTRIBUTI PER LA GESTIONE

5.1. Il Fondo Consortile è costituito da:

- A) dalla quota sociale dovuta dai Consorziati in sede di ammissione. L'importo della quota sociale di ammissione è stabilito ogni anno dal cda.
- B) dagli utili di ogni esercizio destinati al Fondo Consortile.

5.2. I contributi dovuti dai Consorziati non sono frazionabili, sono stabiliti dal cda e sono costituiti da:

- A) Contributi di gestione ordinari – che vengono deliberati annualmente dal cda per attuare gli scopi del Consorzio e che devono essere versati dai singoli Consorziati entro 30 giorni dalla richiesta;
- B) Contributi straordinari – che vengono deliberati dall'Assemblea dei Consorziati su proposta del cda;
- C) Contributi proporzionali – sono previsti nel caso in cui alcune iniziative del Consorzio portino dei vantaggi economici quantificabili ai singoli Consorziati e sono deliberati ogni anno dal cda in proporzione ai vantaggi conseguiti dai Consorziati.

Le quote sociali ed i contributi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili

Art. 6) – ORGANI SOCIALI

6.1. Sono organi del Consorzio :

- A) l'Assemblea dei Consorziati;
- B) Il Consiglio di amministrazione (cda);
- C) Il Presidente, Vice Presidente/i;

6.1.A. – ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

6.1.A.1. L'Assemblea dei consorziati:

- a) elegge il cda, stabilendo il numero dei Consiglieri, che non può essere inferiore a 7 né superiore a 15, determinando i loro eventuali compensi e/o rimborsi;
- b) approva i rendiconti, predisposti dal cda;
- c) delibera sulle eventuali modifiche dello statuto;
- d) delibera lo scioglimento anticipato del Consorzio e nomina uno o più liquidatori, determinandone numero, poteri e compensi;
- e) approva i Regolamenti;
- f) delibera su quanto altro viene sottoposto alla sua approvazione dal cda o dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o dai regolamenti, riservato alla sua competenza.

Le modifiche dello statuto dovranno avvenire nel rispetto della forma richiesta dalla legge.

6.1.A.2. L'Assemblea dei Consorziati è convocata dal Presidente del cda, sia presso la sede sociale che altrove, con comunicazione da inviare ai sensi dell'art. 13, ad ogni Consorziato, ai componenti del cda almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza;

Nella comunicazione devono essere indicate le materie da trattare e il giorno, ora e luogo della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima adunanza.

Il Presidente del cda deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni quando ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno due quinti dei Consiglieri o un quinto dei Consorziati.

L'Assemblea è regolarmente convocata anche senza comunicazione, quando in adunanza sono presenti tutti i Consorziati e i consiglieri sono presenti o sono stati informati e nessuno si oppone alla discussione.

Ai fini della totalitarierà dell'assemblea, occorre che i consiglieri assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e inviata alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori assenti.

6.1.A.3. Tutti i Consorziati in regola con il pagamento dei contributi consortili possono partecipare all'Assemblea e ciascuno di loro ha diritto ad un solo voto. E' ammessa la rappresentanza da conferirsi per iscritto solo ad altro consorziato, ma ognuno non può ricevere più di una delega. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.

6.1.A.4. L'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza dei consorziati presenti. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anch'esso designato dall'assemblea con le stesse modalità.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il cda lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dal cda medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

6.1.A.5. Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti o rappresentati salvo quanto previsto dall'art. 6.1.A.1 lettere c) – d) – e), in cui in prima convocazione le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei Consorziati e in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei Consorziati presenti in assemblea.

6.1.A.6. Le decisioni dell'assemblea dei Consorziati devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei consorziati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei consorziati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a

cura del cda nel libro delle decisioni dell'assemblea dei Consorziati tenuto secondo le norme previste per le società per azioni.

6.1.B – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CDA)

6.1.B.1. Il cda è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, salvo quelli riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto all'assemblea dei Consorziati è di competenza del cda.

6.1.B.2. Il cda è composto da 7 a 15 persone nominate dall'Assemblea fra i seguenti soggetti:

- a) imprenditori individuali consorziati o loro delegati;
- b) i delegati delle imprese collettive consorziate.

Viene espressamente attribuita alla C.C.I.A.A. di Mantova ed alla Provincia di Mantova la facoltà di nominare un consigliere per ciascun Ente; conseguentemente nella nomina del cda dovrà tenersi conto di tali eventuali designazioni.

Viene altresì espressamente attribuita alle tre associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale la facoltà di nominare un consigliere per ciascuna associazione; conseguentemente nella nomina del cda dovrà tenersi conto di tali eventuali designazioni.

I membri del cda durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati Consiglieri e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa. Nulla è dovuto al componente del cda revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di Consigliere nel presente Consorzio come accettazione di questa clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.

6.1.B.3. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, ma rimane in carica la maggioranza, questa provvede alle sostituzioni mediante cooptazione. Se viene a mancare la maggioranza, i rimasti devono senza indugio convocare l'Assemblea per le necessarie sostituzioni. I Consiglieri come sopra nominati durano in carica fino alla scadenza del mandato del cda di cui sono stati chiamati a far parte.

Nel caso in cui un Consigliere non partecipi a tre riunioni consecutive del cda nel corso dell'esercizio, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

6.1.B.4. Ai componenti del cda spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea dei consorziati può assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti del cda; Si applica ai componenti del cda il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

6.1.B.5. Il cda è convocato dal Presidente con comunicazione da inviare ai sensi dell'art. 13 che riporti l'indicazione delle materie da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione (anche fuori dalla sede sociale) inviata almeno otto giorni prima a tutti i Consiglieri. Deve essere convocato con comunicazione inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due quinti dei Consiglieri. Le adunanze del cda possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di

trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

6.1.B.6. Il cda è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica e, anche senza convocazione, quando sono presenti tutti i Consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

Il presidente del cda verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

6.1.B.7. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

6.1.B.8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del cda deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta degli Consiglieri, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso il cda lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

I verbali del cda devono essere trascritti sul libro delle decisioni del cda tenuto secondo quanto previsto dalle norme in materia di società per azioni.

6.1.B.9 Le decisioni del cda oltre che in sede di riunione Consigliere possono essere adottate anche mediante consultazione espressa per iscritto o consenso scritto.

Tali metodi sono legittimi a meno che uno o più componenti del cda richiedano l'adozione del metodo della riunione Consigliere.

Ogniqualevolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il Consigliere che intende consultare gli altri Consiglieri e proporre loro una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma digitale.

Il proponente o qualsiasi altro componente dell'organo amministrativo può pretendere che il termine concesso

nella proposta di decisione per l'espressione del consenso da parte di ciascun amministratore decorra dal settimo giorno successivo a quello fino al quale ciascuno dei componenti dell'organo amministrativo può far pervenire al proponente e al Consorzio le sue considerazioni in ordine alla proposta decisione; in tal caso, tutte le osservazioni pervenute alla sede sociale sono immediatamente circolarizzate per essere portate a conoscenza di ciascun Consigliere con il sistema di trasmissione più rapido possibile.

La consultazione degli altri componenti dell'organo amministrativo avviene a cura del proponente mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo, deve essere diretta, se nominati, ai sindaci. I componenti dell'organo amministrativo, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al proponente e al Consorzio la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintantoché la decisione non si sia formata.

Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), a tutti i Consiglieri e, se nominati, ai sindaci e deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni del cda indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta dei Consiglieri, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i Consiglieri e i documenti pervenuti al Consorzio recanti l'espressione della volontà dei Consiglieri vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente alle proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

6.1.B.10 Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei Consiglieri espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso a una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) dalla maggioranza dei Consiglieri. Ogni consenso che pervenga alla società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei componenti dell'organo amministrativo, deve essere tempestivamente comunicato (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) a tutti i Consiglieri.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

Il Consigliere può revocare il consenso a una data decisione fintantoché la decisione non si sia formata.

Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti i Consiglieri (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni del cda indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;

d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei componenti dell'organo amministrativo in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente all'espressione del consenso per la adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

Le decisioni dei Consiglieri mediante consultazione espressa per iscritto o consenso scritto si intendono formate nel momento in cui alla società pervenga il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

6.1.B.11

Alle adunanze del cda possono partecipare il Coordinatore, se nominato, e, di volta in volta, persone invitate dal cda per approfondimenti di carattere tecnico.

6.1.C. – PRESIDENTE , VICE PRESIDENTE/I, CONSIGLIERI DELEGATI, COORDINATORE

6.1.C.1. Il cda può nominare nell'ambito dei suoi componenti il Presidente, eventualmente uno o più Vice Presidenti.

Il cda può nominare un Coordinatore anche al di fuori dei Consorziati determinandone il relativo trattamento economico.

Il Coordinatore ha la funzione di coordinare la gestione ordinaria del Consorzio e la realizzazione degli indirizzi stabiliti dal cda e può rappresentare il Consorzio presso terzi, enti ed istituzioni.

Ai Consiglieri possono essere affidati incarichi e compiti definiti, determinando gli eventuali compensi e/o rimborsi da attribuire.

Ai soggetti delegati spetta di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado. Per gli atti relativi alla loro delega può essere attribuita la firma sociale.

Non possono essere delegati:

a) la nomina del Presidente e dei Vice Presidenti;

b) la formazione dei rendiconti preventivo e consuntivo e della situazione patrimoniale di cui all'art. 2615 bis del codice civile.

6.1.C.2. Il Presidente del cda ha la firma e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, e ha il potere di riscuotere da Enti pubblici e privati somme di qualunque importo e natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

6.1.C.3. Il Presidente presiede le riunioni del cda.

6.1.C.4. Con l'autorizzazione del cda il Presidente può delegare i propri poteri di firma ad altri Consiglieri o al Direttore.

6.1.C.5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano o, in mancanza, da un Consigliere nominato dal cda.

Art. 7) – RENDICONTI ANNUALI

7.1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

7.2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2615 bis del codice civile, il cda, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve presentare all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto consuntivo.

7.3. Entro il mese di dicembre, il cda deve presentare il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

Art. 8) – SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA CONSORZIATA

8.1. Il rapporto sociale si può sciogliere per:

- A) Recesso;
- B) Esclusione;
- C) Decadenza;
- D) Decesso del Consorziato imprenditore individuale;
- E) Trasferimento di azienda consorziata;

8.1.A. – RECESSO

8.1.A.1. Il recesso del Consorziato è ammesso per:

Il Consorziato può recedere dal Consorzio con comunicazione da inviare al cda mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I detta raccomandata devono essere indicati:

- a) le generalità del Consorziato recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;
- d) il valore nominale delle partecipazioni al fondo consortile per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso ha effetto con decorrenza:

- a) dal primo gennaio dell'anno successivo se la comunicazione di recesso è ricevuta entro e non oltre il 30 giugno;
- b) dal primo gennaio del secondo anno successivo se la comunicazione di recesso è ricevuta dal 01//07 al 31/12.

8.1.B. – ESCLUSIONE

8.1.B. Il Consorziato può essere escluso, con delibera motivata del cda assunta con la maggioranza dei tre quinti dei Consiglieri in carica, per uno dei seguenti motivi:

- a) per la perdita dei requisiti di ammissione;
- b) per grave inadempimento delle obbligazioni, comunque assunte nei confronti del Consorzio, degli organi consortili o degli altri Consorziati tramite il Consorzio;
- c) per il mancato pagamento dei contributi di qualunque tipo.

La decisione di esclusione, opportunamente motivata, è senza indugio comunicata al consorziato escluso e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui la comunicazione giunge a conoscenza del consorziato escluso; entro il medesimo termine il consorziato escluso può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente statuto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino all'esito della procedura di arbitrato.

Dalla data di effetto dell'esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma precedente del presente articolo, decorre il termine di cui al punto 8.2. per chiedere il rimborso della quota del fondo consortile del consorziato escluso.

8.1.C. – DECADENZA

8.1.C.1. Il Consorziato decade dalla qualità di socio del Consorzio nel caso di fallimento, sottoposizione ad altre procedure concorsuali (tranne che dai competenti organi sia deliberata la continuazione provvisoria dell'attività del consorziato e il Consorzio acconsenta alla prosecuzione nei rapporti), manifesto stato di insolvenza, messa in stato di liquidazione, perdita della capacità di agire, interdizione e inabilitazione.

Il verificarsi della causa di decadenza deve essere deliberato dal cda e tale delibera deve essere senza indugio comunicata al consorziato decaduto e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui la comunicazione giunge a conoscenza del consorziato decaduto; entro il medesimo termine il consorziato decaduto può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente statuto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di decadenza fino all'esito della procedura di arbitrato.

Dalla di effetto della decadenza, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma precedente del presente articolo, decorre il termine di cui al punto 8.2. per chiedere il rimborso della quota del fondo consortile del consorziato decaduto.

8.1.D. – DECESSO DEL CONSORZIATO IMPRENDITORE INDIVIDUALE

8.1.D.1. In caso di decesso del Consorziato imprenditore individuale, l'erede o gli eredi che continuano l'impresa del de-cuis subentrano nel contratto di consorzio. Tuttavia il cda, con delibera motivata presa con la maggioranza dei tre quinti dei Consiglieri in carica, può deliberare l'esclusione degli eredi entro trenta giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento. In questo caso si applica la procedura di cui al punto 8.1.B.

8.1.E. – TRASFERIMENTO DI AZIENDA CONSORZIATA

8.1.E.1. In caso di trasferimento dell'azienda di un'impresa consorziata per atto tra vivi, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio. Tuttavia il cda, se sussiste giusta causa e con delibera motivata presa con la maggioranza dei tre quinti dei Consiglieri in carica, può deliberare l'esclusione dell'acquirente entro trenta giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento. In questo caso si applica la procedura di cui al punto 8.1.B.

8.2. In caso di risoluzione del rapporto consortile per qualsiasi motivo, nessun diritto compete al Consorziato sul Fondo Consortile ed egli, o i suoi eredi, non potranno chiedere altro che il rimborso della sola quota di cui all'art. 5.1. lett. A, limitatamente al valore nominale di quanto effettivamente versato.

La domanda di rimborso deve essere proposta per iscritto, a pena di decadenza, entro due anni dalla cessazione del rapporto.

Art. 9) – SCIoglimento DEL CONSORZIO

9.1. Nel caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea destina l'eventuale residuo attivo:

- a) in primo luogo al rimborso delle quote dei Consorziati di cui all'art.5.1.A. al valore nominale;
- b) in secondo luogo agli scopi, agli enti o alle attività più opportuni, fermo restando, in ogni caso, il divieto di destinazione ai consorziati stessi di cui al precedente art. 1.2. D.

Art. 10) – CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

10.1. Le controversie che comunque e tra chiunque insorgeranno in dipendenza della interpretazione,

applicazione ed esecuzione del presente statuto, intendendosi ivi comprese, tra l'altro, tutte quelle di cui all'art. 1 comma 1, lettere a-b-c, D.Lgs. 5/2003, saranno sottoposte su richiesta di una delle parti ad un tentativo preliminare di conciliazione ad opera di un Conciliatore Unico che sarà nominato ed opererà secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Mantova, fatto salvo il rispetto degli artt. Da 38 a 40 D.Lgs. 5/2003. A ciascuna delle parti interessate è data facoltà di dare inizio al tentativo di conciliazione. Soltanto in caso di fallimento del tentativo di conciliazione e, quindi, dal deposito presso la Segreteria della Camera di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Mantova potrà ritenersi operante la Clausola compromissoria di cui all'art. 11 del presente statuto.

Art. 11) – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

11.1. Le controversie che comunque e tra chiunque insorgeranno in dipendenza della interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto di società, intendendosi ivi comprese, tra l'altro, tutte quelle di cui all'art. 1 comma 1, lettere a-b-c-, D.Lgs. 5/2003 ed intendendosi ivi escluse tutte quelle che per legge non possono essere compromesse ad arbitri, saranno decise, salvi i casi esclusi dalla legge, da un Collegio di tre Arbitri. Il Collegio Arbitrale sarà nominato ed opererà secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Mantova, fatto salvo il rispetto degli artt. Da 34 a 37 D.Lgs. 5/2003. Il Collegio Arbitrale stabilirà la sede dell'arbitrato. A ciascuna delle parti interessate è data facoltà di dare inizio al procedimento arbitrale.

Art. 12) – FORO COMPETENTE

12.1. Per qualsiasi controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non risolta con i mezzi di cui all'art. 10 e 11 è competente il foro del luogo ove il Consorzio ha la propria sede legale.

Art. 13) - COMUNICAZIONI

13.1. Le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto possono essere eseguite, salvo che non sia prevista una modalità specifica nei rispettivi articoli, con qualsiasi mezzo purché garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Tale prova si ha a titolo esemplificativo:

Per gli avvisi inviati per mezzo di raccomandata a.r. con l'avvenuta restituzione dell'avviso di ricevimento;

Per gli avvisi inviati per mezzo del telefax con la restituzione sempre via telefax dello stesso avviso controfirmato;

Per gli avvisi inviati per mezzo di posta elettronica con il ricevimento della conferma via e-mail dell'avvenuta ricezione;

Per gli avvisi consegnati brevi mano con la controfirma per ricevuta sulla copia dell'avviso;

13.2. Le comunicazioni vanno effettuate agli indirizzi della sede dell'impresa consorziata, agli indirizzi degli altri soggetti a cui la comunicazione è destinata, al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica risultanti:

a) dal libro dei consorziati, per i consorziati;

b) dal libro delle decisioni del cda, per i componenti del cda e dell'organo di liquidazione;

13.3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

13.4. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo

destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

13.5. Ogniqualevolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, in quanto si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario a condizione che anche in seguito sia acquisita la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 14) - COMPUTO DEI TERMINI

14.1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

Art 15 - NORME DI RINVIO

15.1 Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Firmato:

Ponchiroli Vanni
Luca Lubrano di Ricco